

STATUTO
della
COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita ai sensi della Legge 381/1991 con sede in Comune di Modena, una società cooperativa sociale denominata "**COOPERATIVA SOCIALE OLTREMARE SOCIETA' COOPERATIVA**".

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaventuno (31/12/2021). Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Art. 3 - Scopo

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante l'apporto lavorativo dei soci per lo svolgimento di attività commerciali, produttive, di trasformazione e di servizi finalizzati:

all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei

poveri del Sud del mondo ed in particolare dei contadini e degli artigiani;
alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo;
alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale che ponga lo sviluppo al servizio dell'uomo rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;
alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità soggettive e culturali, valorizzando le competenze e le risorse individuali;
al perseguimento di migliori condizioni sociali, economiche, culturali e professionali per i soci e le comunità coinvolte nell'attività di impresa.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro.

Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per perseguire compiutamente i propri scopi, coopera attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala nazionale e internazionale.

La Cooperativa potrà comunque avvalersi anche delle prestazioni di terzi non soci.

Art. 4 – OGGETTO

Per il conseguimento delle finalità sociali saranno oggetto dell'attività:

l'attività di commercio in tutte le forme consentite, prevalentemente la commercializzazione di prodotti alimentari e artigianali del Commercio Equo e

Solidale, importati sia direttamente che attraverso le Centrali di Importazione, secondo i criteri e le caratteristiche delle Organizzazioni Internazionali del movimento del Fair Trade;

la promozione di iniziative di economia solidale mediante la commercializzazione di prodotti provenienti dalla cooperazione sociale e dall'economia eco-compatibile con particolare riguardo al sostegno di processi di innovazione e consolidamento di esperienze avviate da soggetti che non perseguono finalità lucrative;

la divulgazione e la formazione dei propri soci nonché dell'opinione pubblica sui temi del consumo critico, della finanza etica, della sostenibilità ambientale, dell'equità sociale nonché ai problemi dello sviluppo dei Paesi del Sud del mondo e più in generale dei Paesi economicamente svantaggiati, sostenendo le campagne di sensibilizzazione e pressione condotte a livello nazionale ed internazionale, volte a perseguire gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale;

l'avvio e il mantenimento di contatti diretti con esperienze marginali di autosviluppo, sia in loco che nei Paesi economicamente svantaggiati mediante l'importazione e la commercializzazione di eventuali prodotti, l'organizzazione di viaggi di scambio, la diffusione di informazioni ed ogni altro mezzo idoneo per permettere la conoscenza di luoghi, persone, modalità di vita e produzione che possano associarsi ai concetti con cui si definisce il Commercio Equo e Solidale;

la realizzazione di attività culturali e formative, nonché di qualificazione professionale inerenti l'economia promossa da soggetti di Terzo Settore;

- l'attuazione di servizi di ordine tecnico, operativo, di consulenza a terzi, con particolare riguardo alla promozione della cittadinanza attiva, alla lotta all'esclusione sociale, all'avvio e allo sviluppo di imprese sociali, alla cooperazione internazionale allo sviluppo secondo gli scopi generali dell'Organizzazione Overseas (organismo non governativo per la cooperazione internazionale) alla quale la Cooperativa si ispira;
- l'attività di cooperazione con altre Cooperative, Associazioni, Gruppi ed Istituzioni pubbliche o private che perseguano finalità analoghe.

Essa potrà altresì gestire terreni per lo svolgimento dell'agricoltura biologica, della silvicoltura e della bonifica ambientale, potrà attivarsi nei diversi settori del riciclaggio, delle energie alternative e dell'economia eco-compatibile in genere. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,

commerciale e industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, ivi comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio raccogliendo prestiti dai soci nei limiti prescritti dalle disposizioni fiscali e amministrative-regolamentari in materia e disciplinandoli con apposito regolamento interno. Tali finanziamenti dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e non potranno, tassativamente, essere estesi con raccolta di risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.

TITOLO III

Art. 5 – Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e/o che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soci verranno distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura e entità o che godono a vario titolo dei servizi prestati dalla cooperativa;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero non superiore ai limiti consentiti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla cooperativa possono altresì aderire le persone giuridiche, le associazioni riconosciute e non riconosciute, che abbiano scopi analoghi o affini, o quelle nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività previste nello statuto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Nella domanda di ammissione il socio deve:

- a) indicare, oltre alle proprie generalità, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la categoria di socio nella quale chiede di essere iscritto, in caso di persona giuridica allegare atto deliberativo dal quale si evinca la persona fisica delegata alla rappresentanza sociale e la volontà di associarsi;
- b) impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti degli organi interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) impegnarsi a svolgere attività lavorativa e/o altre collaborazioni inerenti le attività della Cooperativa;
- d) impegnarsi a sottoscrivere e versare, all'accoglimento della domanda, la quota sociale;
- e) espressamente dichiarare di accettare la clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5-bis – Soci Sovventori

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59; previa deliberazione di cui all'art.5 quinquies del presente statuto.

Art. 5-ter – Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 15 lett. a) punto 2) del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5-quater – Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà recedere, salvo il termine di cui all'articolo successivo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5-quinquies – Deliberazione di emissione DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi

attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a 2 (due) punti percentuali;

d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di quote sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva quote per un valore nominale complessivo superiore ad euro 75.000, gli verrà attribuito un voto ogni euro 50.000 di capitale o frazione superiore ad euro 25.000, con un massimo di 5 voti.

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 5-sexies – Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione.

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 13, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non nella quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve.

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Art. 6 – Soci in prova

La Cooperativa potrà attribuire la qualità di "socio in prova" a chi intenda valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa quale socio.

Essi costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo, nonché dal regolamento interno all'uopo approvato dall'assemblea dei soci.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In materia di recesso ed esclusione si applicano al "socio in prova", in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 11, nonché le disposizioni regolamentari di cui in precedenza.

Art. 7 – Delibera di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del socio alla Cooperativa con lettera raccomandata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

interessati.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione e, per le persone giuridiche, anche dallo scioglimento.

Art. 9 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa, quando non intenda proseguire nelle attività di lavoro e/o di collaborazione agli scopi nell'ambito della Cooperativa. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per lo scioglimento del rapporto sociale che del rapporto di scambio mutualistico.

Art. 10 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 11 - Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti

domanda di recesso;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per i soci che prestano attività di lavoro dipendente nei confronti della cooperativa, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio:

e) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;

f) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

g) la cessazione della certificazione dello stato di svantaggio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 – Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 36 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto:

- a) al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso;
- b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito.

E' comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione compensare su tali rimborsi eventuali crediti vantati dalla cooperativa, a qualsiasi titolo, verso il socio uscente.

Art. 14 - Richiesta di rimborso

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art. 11 per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre la scadenza di due anni dallo scioglimento del rapporto sociale.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO IV

Art. 15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale indivisibile;

C) dai fondi previsti dalla legge e dal presente statuto, od istituiti a copertura di particolari rischi.

Le riserve ed i fondi di cui ai punti B) e C) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; per tale

motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

art. 16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.

Le quote non possono essere cedute a soci o a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il valore complessivo della quota posseduta da ciascun socio non può superare il limite massimo consentito dalla legge.

TITOLO V

Art. 17 – Esercizio Sociale e Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per

cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) la parte residua degli utili netti potrà essere destinata a riserva indivisibile o alle altre riserve facoltative eventualmente istituite, sempre indivisibili.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), che la totalità degli utili vengano destinati alla riserva legale, che è da considerare indivisibile.

TITOLO VI

art. 18 - Organi Sociali

Gli organi della società sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19 – Competenze dell'Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4. la determinazione dell'eventuale compenso da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. l'approvazione dei regolamenti interni;
6. la trattazione di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

7. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
8. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
9. su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge.

Art. 20 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un decimo dei soci mediante domanda scritta e motivata diretta al Presidente della Società. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere fatta mediante avviso affisso nei locali ove opera la Cooperativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure comunicato entro lo stesso termine a tutti i soci, o pubblicato alternativamente sui quotidiani "La

Gazzetta di Modena", "Il Resto del Carlino", "La Repubblica", "L'Avvenire" entro lo stesso termine, o infine consegnato a mano almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e i punti posti all'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione che potrà tenersi anche nel giorno successivo alla prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Art. 21 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci iscritti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea in caso di assemblea ordinaria, ed a maggioranza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti rappresentati in assemblea in caso di assemblea straordinaria.

Art. 22 - Deliberazioni e verbalizzazioni

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e, in caso di assenza, da un socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 23 - Votazioni

Le votazioni verranno effettuate normalmente in forma palese, per alzata di mano. L'assemblea potrà tuttavia deliberare modalità diverse di votazione. L'elezione delle cariche sociali potrà avvenire anche per acclamazione, ove risulti il consenso unanime dell'assemblea a tale modalità di elezione.

Art. 24 – Diritto di Voto

Nella Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota.

I soci che per qualsiasi motivo non possono partecipare personalmente alle riunioni dell'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori né sindaci mediante delega scritta.

Le persone giuridiche socie interverranno all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri cinque soci.

Le deleghe debbono essere conservate agli atti della società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di amministratori, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci), eletti dall'assemblea tra i soci o tra le persone indicate dalle persone giuridiche socie.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dal primo comma.

Art. 26 Compensi agli Amministratori

A tutti i consiglieri potrà essere corrisposto un gettone di presenza per le

adunanze del Consiglio, da fissarsi dall'assemblea.

Agli amministratori che svolgono particolari funzioni può essere riconosciuta da parte del Consiglio di Amministrazione, d'accordo con il Collegio Sindacale, una corrispondente remunerazione.

Art. 27 – Convocazioni e Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno due consiglieri o il Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono normalmente palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consigliere che si trova in conflitto di interessi con la società nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Il consigliere, che senza giustificato motivo manchi a più di tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto dall'assemblea nella prima convocazione successiva.

Art. 28 – Il Presidente, Firma e Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni assunte.

Il Presidente, in via d'urgenza, assume i provvedimenti necessari nell'interesse della società, salvo convocare il Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni per ottenerne la ratifica. Dette deliberazioni d'urgenza dovranno essere annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente sottoscritto. La mancata ratifica del provvedimento d'urgenza non ha effetto verso i terzi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, senza necessitare di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 29 - Potere degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea.

Art. 30 – Delega di Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione di quanto rientra nella propria delega e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.

Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati con funzioni tecniche o, in genere, consultive, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

IL COLLEGIO SINDACALE ED IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 31 – Collegio Sindacale

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 32 – Compiti del Collegio Sindacale

Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale, potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

Art. 33 – Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma terzo del Cod. Civ.,

l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

Art. 34 - Nomina dei liquidatori

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO VIII

Art. 36 – Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le

categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 – Arbitri e Procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 100.000 (euro centomila/00);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 – Esecuzione della Decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

Art. 39 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per

disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 40 – Principi di Mutualità, indivisibilità delle riserve e

Devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.